

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 19

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 24, 83, 85 e 88: Razionalizzazione delle procedure per l'esame dei progetti di legge in Assemblea)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOLICH, ATTILI, ACCIARINI, AGOSTINI, BRUNALE, BOVA, BIELLI, DAMERI, CAPITELLI, CAMOIRANO, RIZZA, CORSINI, SETTIMI, CACCAVARI, FAGGIANO, MARCO FUMAGALLI, DOMENICI, BATTAGLIA, ALVETI, BANDOLI, BIASCO**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 26 febbraio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica al regolamento della Camera, che qui si propone, nasce dall'esigenza di rendere più efficace e produttiva l'attività della Camera semplificando le procedure per la discussione dei provvedimenti e consentendo il rafforzamento dell'attività legislativa, spesso ostacolata da lunghe e articolate discussioni anche su provvedimenti di secondaria importanza.

In attesa delle riforme che l'iniziativa della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali introdurrà nel nostro ordinamento e delle conseguenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato (riforme che richiederanno tempi lunghi e un impegno collettivo di vasta portata), si propone qui una riforma parziale con l'obiettivo limitato di consentire a questo ramo del Parlamento di esercitare piena-

mente la funzione legislativa che l'articolo 70 della Costituzione gli attribuisce.

La principale modifica proposta riguarda la riduzione dei tempi dei singoli interventi. Attualmente, l'esame comparato dei tempi previsti agli altri Parlamenti europei e al Consiglio d'Europa mostra che il nostro Parlamento dedica alla discussione molto più spazio di quanto ne dedichino gli altri organismi assembleari europei. Questa organizzazione dei lavori si giustifica anche con il fatto che, nel nostro ordinamento istituzionale più complessivo di Repubblica succeduta ad una lunga dittatura, grande importanza hanno assunto storicamente le funzioni di controllo e garanzia, rispetto a quelle relative all'efficacia dell'azione di governo.

I dati statistici relativi alla X, XI e XII legislatura rivelano un notevole incre-

mento delle materie sottoposte all'esame del Parlamento, sempre più frequentemente, purtroppo, sotto forma di decreti-legge (466 decreti presentati al Parlamento per la conversione, 185 convertiti e 249 decaduti nella X legislatura; 492 presentati, 118 convertiti e 299 decaduti nell'XI legislatura; 735 decreti presentati, 122 convertiti e 514 decaduti nella XII legislatura).

Tale incremento e la conseguente inadeguatezza degli strumenti procedurali a disposizione dell'Assemblea hanno quindi determinato sovente un uso inappropriato della decretazione d'urgenza, i cui presupposti si sono sostanzialmente svuotati di significato sino a fare del decreto-legge uno strumento privilegiato di legislazione ordinaria.

La mancata approvazione da parte del Parlamento di una riforma costituzionale intesa a limitare l'uso del decreto-legge ad alcune materie specifiche, per le quali i presupposti di necessità ed urgenza siano chiaramente identificabili, ha spinto la Corte costituzionale e lo stesso Presidente della Repubblica a porre freno all'uso inappropriato della decretazione d'urgenza, la prima stabilendo l'inammissibilità della reiterazione da parte del Governo dei decreti non convertiti e reinvestendo così il Parlamento della sua naturale funzione legislativa, il secondo rifiutando la firma ai decreti il cui contenuto non rivesta effettivamente il carattere di necessità e urgenza.

In linea di massima, nel resto d'Europa, l'intervento di singoli deputati non supera i dieci minuti per ciascuno, ma spesso il tempo a disposizione si riduce a cinque minuti come in Francia, Portogallo e Danimarca. Egualmente, gli interventi in discussione sulle linee generali non possono, di norma, avere una durata superiore ai quindici minuti (salvo il caso in cui si discuta il bilancio dello Stato).

Con la presente proposta si intende rimodellare lo schema di discussione in modo tale da consentire l'approvazione delle leggi in tempi più brevi attraverso un ridimensionamento dei tempi di discussione in Assemblea, avvicinandoli alla disciplina in vigore in altri paesi europei e,

conseguentemente, ricondurre nell'ambito della funzione legislativa del Parlamento buona parte delle attività precedentemente svolte attraverso la decretazione d'urgenza.

Si propone quindi l'abrogazione dei commi 2 e 5 dell'articolo 83 del regolamento che, nel testo attualmente in vigore, consentono di ampliare la discussione con ulteriori iscrizioni a parlare rispetto a quelle previste dal comma 1.

Per quanto riguarda le modifiche che si propongono all'articolo 85, già nel 1986 si era riconosciuta la necessità di abbreviare i tempi a disposizione per i singoli interventi, tempi che, nell'esperienza parlamentare successiva all'approvazione delle modifiche introdotte nel 1981, si rivelavano eccessivamente dilatati. La modifica all'articolo 85 del regolamento, che qui si propone, restringe ulteriormente i tempi della discussione previsti dal comma 2, dimezzandoli. Egualmente risultano dimezzati i tempi previsti dal comma 5. La nuova stesura dell'attuale comma 7 riduce le possibilità di intervento a nome del gruppo di appartenenza stabilendo un tempo complessivo di quindici minuti a disposizione di ciascun gruppo per dichiarazioni di voto sul complesso degli emendamenti e subemendamenti relativi a ciascun articolo, sul testo dell'articolo o su articoli aggiuntivi. L'abrogazione del comma 4 ha lo scopo di semplificare i lavori dell'Assemblea quando sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44. L'illustrazione degli emendamenti viene in tal caso trasferita alla fase delle dichiarazioni di voto.

L'articolo 88, nella nuova formulazione, prevede che le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno siano svolte da un solo deputato per gruppo, fermo restando il diritto dei singoli deputati di esprimere posizioni dissenzienti rispetto a quelle del gruppo di appartenenza.

Questa nuova disciplina della discussione presuppone, ovviamente, un esame preliminare più approfondito ed esaustivo da parte delle Commissioni competenti per materia e un uso più frequente dell'assegnazione dei progetti di legge alla sede legislativa.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 24.

6. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo **viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure** si prevede l'articolazione della discussione **stessa** ai sensi del comma 4 **dello stesso articolo**, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora **la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se** l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 24.

6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo si prevede l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 **dell'articolo 83**, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce fra i vari gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.

2. **Quando venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.**

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. **La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.**

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 83.

1. *Identico.*

**Soppresso.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**Soppresso.**

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 85.

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di **venti** minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di **venti** minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. **È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.**

3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 **del presente articolo**, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.

**4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.**

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su **ciascuno** di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di **dieci** minuti ciascuno.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 85.

1. *Identico.*

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di **dieci** minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di **dieci** minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.

**Soppresso.**

4. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su **ognuno** di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di **cinque** minuti ciascuno.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. **In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.**

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che **intendono** esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.

8. Qualora **siano stati presentati** ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga

5. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. **Si applicano, in tal caso, i limiti di tempo previsti dai commi 2, 3 e 4.**

6. **Ciascun gruppo dispone complessivamente di quindici minuti per lo svolgimento di dichiarazioni di voto sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, nonché sull'articolo al quale sono riferiti.** Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che **intendono** esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

7. Qualora **sia stata presentata** ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga

opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

**8.** È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 88.

1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. **Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.**

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 88.

1. Nel corso della discussione degli articoli, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. **Sul complesso degli ordini del giorno presentati è consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.**

2. *Identico.*